

## Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 140 del 1° ottobre 2019 "Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo"

### Art. 1 (Finalità)

L'articolo declina le finalità della legge, volte alla promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima, nel rispetto della normativa statale di settore.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### Art. 2 (Attività di pescaturismo)

L'articolo elenca le tipologie di attività ricomprese nella definizione di pescaturismo, in conformità di quanto previsto dalla normativa statale di settore.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### Art. 3 (Attività di ittiturismo)

L'articolo elenca le tipologie di attività ricomprese nella definizione di ittiturismo, in conformità di quanto previsto dalla normativa statale di settore.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### Art. 4 (Attività connesse)

L'articolo specifica la tipologia delle attività connesse, vale a dire le attività che possono essere svolte nell'ambito dell'ittiturismo e del pescaturismo, nel rispetto della normativa statale.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### Art. 5 (Locali per attività di ittiturismo)

L'articolo contiene la disciplina riguardante i locali in cui l'imprenditore può svolgere le attività ricomprese nell'ittiturismo.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Art. 6

##### *(Esercizio dell'attività di pescaturismo ed ittiturismo)*

L'articolo contiene le disposizioni che devono essere osservate per l'esercizio dell'attività di ittiturismo e pescaturismo, in attuazione delle pertinenti disposizioni statali.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Art. 7

##### *(Elenco regionale degli operatori di pescaturismo ed ittiturismo)*

L'articolo introduce nell'ordinamento regionale l'elenco degli operatori di pescaturismo ed ittiturismo.

**Invarianza:** l'implementazione dell'elenco sarà curata dalla struttura regionale competente in materia di economia ittica con le risorse umane e strumentali già presenti.

#### Art. 8

##### *(Formazione degli operatori di pescaturismo ed ittiturismo)*

L'articolo prevede la possibilità che la Regione promuova percorsi formativi rivolti agli imprenditori ittici che intendano intraprendere le attività di diversificazione previste dalla legge.

**Invarianza:** l'attività formativa potrà essere attivata nell'ambito della pertinente programmazione regionale, anche di quella cofinanziata con risorse europee, nei limiti delle risorse a disposizione. Pertanto non è previsto un effetto finanziario aggiuntivo sul bilancio regionale.

#### Art. 9

##### *(Valorizzazione delle filiere agricole e della pesca locali)*

L'articolo disciplina la possibilità che la Regione promuova la creazione di filiere tra produttori agricoli locali e imprenditori che svolgono le attività di ittiturismo e pescaturismo, al fine di sostenere l'utilizzo di prodotti del territorio, secondo quanto previsto dalla programmazione di settore, rappresentata dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche.

**Invarianza:** il sostegno alle filiere potrà essere svolto attraverso l'attuazione delle relative azioni previste nella programmazione regionale di sviluppo rurale; pertanto non si prevedono ulteriori impatti finanziari sul bilancio regionale.

#### Art. 10

##### *(Strumenti di programmazione degli interventi)*

L'articolo specifica che la Regione persegue le finalità della legge attraverso i pertinenti strumenti di programmazione regionale ed europea.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta oneri per il bilancio regionale ulteriori a quanto previsto dalla programmazione regionale ed europea coerente con le azioni previste dalla legge.

Art. 11

*(Alloggio e prima colazione a bordo di unità  
da diporto – boat & breakfast)*

L'articolo introduce nell'ordinamento regionale l'istituto del c.d. boat & breakfast, definendo le condizioni in base alle quali può essere svolto il servizio di alloggio e di prima colazione a bordo di natanti.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 12

*(Disposizioni di attuazione)*

L'articolo disciplina le disposizioni di attuazione della legge.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Gli adempimenti necessari all'attuazione della legge saranno svolti con le risorse umane e strumentali già presenti nell'amministrazione regionale.

Art. 13

*(Invarianza finanziaria)*

L'articolo attesta l'invarianza finanziaria.

Art. 14

*(Disposizioni finali e abrogazioni)*

L'articolo contiene le disposizioni finali e indica le abrogazioni.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.